



- Alle autorità cantonali di controllo della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Berna, 08.04.21

Lettera informativa 2021/3: tolleranze nella dichiarazione dei valori nutritivi

Il presente documento è una rielaborazione della lettera informativa 2017/7, che viene sostituita dalla versione aggiornata 2017/7 a cui è stato aggiunto un allegato che spiega come calcolare le tolleranze.

1. Introduzione

Dato che durante la fabbricazione e il deposito avvengono oscillazioni e variazioni naturali, determinate derrate alimentari non sempre contengono esattamente i valori nutritivi indicati; è quindi importante considerare queste oscillazioni nell'ambito dei margini di tolleranza. Le quantità di nutritivi delle derrate alimentari non dovrebbero tuttavia variare notevolmente dai valori indicati nell'etichetta, per non trarre in inganno i consumatori (cfr. art. 18 della legge sulle derrate alimentari [LDerr; RS 817.0] e art. 12 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso [ODerr; RS 817.02]).

La presente lettera informativa specifica le condizioni che, in caso di scostamento dal valore nutritivo indicato, inducono l'USAV a ritenere ingannevole per il consumatore la caratterizzazione di un alimento. L'USAV raccomanda alle competenti autorità di esecuzione e all'industria alimentare di orientarsi alla guida dell'UE¹ sulle tolleranze nella dichiarazione dei valori nutritivi.

La guida UE costituisce un ausilio per calcolare i margini di tolleranza applicabili all'indicazione, sulle etichette, delle quantità di sostanze nutritive. Per margini di tolleranza si intendono le variazioni tollerate tra le quantità effettive di sostanze nutritive presenti nel prodotto e quelle indicate sull'etichetta.

2. La guida UE

La guida UE è articolata come segue:

Sezione 1

Contiene un'introduzione e definisce il campo di applicazione della guida.

¹ Link aggiornato al 22.12.2021: https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-11/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_it.pdf

Le derrate alimentari che sottostanno all'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE; RS 817.022.104) non sono contemplate nella guida UE (a eccezione degli alimenti per sportivi di cui al cap. 5 ODPPE); a questa categoria si dovrebbe quindi applicare il valore di tolleranza 0. Non essendo tecnicamente possibile per questi prodotti rispettare un tale valore di tolleranza ed essendo discussi negli organismi specializzati valori addirittura superiori a quelli della guida UE, la stessa UE sta elaborando valori di tolleranza specifici per questa categoria. Non appena la decisione europea sarà stata pubblicata, l'USAV la esaminerà e, se del caso, emanerà una raccomandazione sulle tolleranze. Le autorità di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari verificano in ogni singolo caso se, nella dichiarazione, lo scostamento costituisca o meno un inganno.

Sezione 2

Descrive i principi generali che andrebbero considerati nell'applicazione dei margini di tolleranza.

Al capitolo 2.1 si specifica che le quantità massime stabilite per legge prevalgono sul margine di tolleranza applicabile al valore indicato e pertanto limitano la soglia di tolleranza massima applicabile a tale valore. Le prescrizioni in merito da osservare in Svizzera sono:

- articolo 4 dell'ordinanza del DFI sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM; RS 817.022.32);
- articolo 2 dell'ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (RS 817.022.14).

La sezione 2.4 descrive il modo in cui occorrerebbe procedere quando il valore misurato si discosta dai margini di tolleranza e quali aspetti andrebbero considerati nel valutare e nello stabilire le misure da adottare secondo l'articolo 34 LDerr.

Sezione 3

Definisce i margini di tolleranza applicabili alla dichiarazione nutrizionale per alimenti diversi dagli integratori alimentari.

Sezione 4

Definisce i margini di tolleranza applicabili alle vitamine e ai sali minerali negli integratori alimentari.

Sezione 5

Definisce i margini di tolleranza per le sostanze per cui sono fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi degli allegati 13 e 14 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16), come pure per le vitamine e i sali minerali aggiunti alle derrate alimentari secondo l'OAVM.

Capitolo 6

Descrive le regole di arrotondamento da osservare.

3. Valutazione

L'USAV considera non conformi i prodotti i cui valori nutritivi misurati non rientrano nei margini di tolleranza prescritti dalla guida UE. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere contestati. Come descritto nella sezione 2.4 della guida, tuttavia, a uno scostamento dai margini di tolleranza possono concorrere diversi aspetti; questi aspetti andrebbero considerati all'atto di stabilire le misure da adottare secondo l'articolo 34 LDerr.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dott. Michael Beer
Vice direttore

Allegato: Come utilizzare la guida UE

Con il presente allegato, in cui è descritta la procedura in 3 fasi per stabilire i margini di tolleranza e valutare la conformità dei prodotti, s'intende agevolare l'utilizzo della guida UE.

- **Fase 1:** tramite un albero decisionale, il prodotto è attribuito alla pertinente sezione e tabella della guida (identificazione della sezione pertinente).
- **Fase 2:** per i prodotti attribuiti alla sezione 5 sono definiti i lati della tolleranza.
- **Fase 3:** infine sono calcolate le tolleranze.

L'intera procedura è riassunta nello schema della figura 1 e descritta in seguito nei dettagli fase per fase.




Figura 1: riassunto schematico della procedura secondo le singole fasi.

Fase 1: identificazione della sezione pertinente in base all'albero decisionale

Sulla base dell'albero decisionale riportato nel seguito (fig. 2), il prodotto è attribuito alla pertinente sezione e conseguente tabella della guida, cioè si identifica la tabella della guida applicabile al calcolo dei margini di tolleranza.




Figura 2: albero decisionale per l'attribuzione del prodotto alla sezione pertinente (fase 1).

IA = Integratori alimentari; DA = Derrate alimentari; «Claim» = Indicazioni nutrizionali e sulla salute secondo la sezione 12 dell'OID.

Attribuzione alla sezione pertinente (5.1 – 5.4)

Per i prodotti con «claim»² o arricchiti con sostanze, il valore dichiarato deve essere messo a confronto con i requisiti stabiliti per questi casi, in modo da poter operare una distinzione fra le sezioni da 5.1 a 5.4:

- Se il valore dichiarato coincide esattamente con il requisito stabilito (cfr. fig. 3b), si applica la sezione 5.1.
- Se invece il valore dichiarato si discosta dal requisito stabilito, occorre effettuare un cosiddetto **delta test**. Il «delta» designa lo scarto tra il valore dichiarato e il requisito stabilito (cfr. fig. 3a). Sulla base della tabella 1 (o tabella 2, nel caso degli IA), viene teso il margine di tolleranza (barra di colore arancione rappresentata nella fig. 3) intorno al valore dichiarato. Va osservato

² Per «claim» s'intendono le indicazioni nutrizionali e sulla salute secondo la sezione 12 dell'OID.

che, in questo caso, le tabelle 1 e 2 servono unicamente ad attribuire correttamente il prodotto alla sezione pertinente.

- Se il requisito stabilito si situa entro il margine di tolleranza (**delta piccolo**, cfr. fig. 3c), si applicano la sezione 5.3 e di conseguenza la tabella 3. Se invece il requisito non si situa entro il margine di tolleranza, ma al di fuori (**delta grande**, cfr. fig. 3d), si applicano la sezione 5.2 e di conseguenza la tabella 1 (o tabella 2, nel caso degli IA).
- Se nel «claim» viene evidenziato anche un valore numerico per una quantità di sostanza, si applica la sezione 5.4.




Figura 3 – Delta test.

(a) Il «delta» designa lo scarto tra il valore dichiarato e il requisito stabilito per una sostanza menzionata nel «claim» o arricchita in un prodotto.

(b) Se il valore dichiarato coincide esattamente con il requisito stabilito, il prodotto è attribuito alla sezione 5.1 (**delta nullo**).

(c) Se il requisito stabilito e il valore dichiarato non coincidono ma si situano ambedue entro il margine di tolleranza (**delta piccolo**), il prodotto è attribuito alla sezione 5.3 (tabella 3).

(d) Se il requisito stabilito e il valore dichiarato non coincidono e non si situano ambedue entro il margine di tolleranza (**delta grande**), il prodotto è attribuito alla sezione 5.2 (tabella 1 o 2).

Fase 2: definizione dei lati della tolleranza (sezioni 5.1–5.4)

Le seguenti spiegazioni intendono agevolare l'interpretazione dei termini «lato della tolleranza 1» e «lato della tolleranza 2» utilizzati nella tabella 3 della guida UE.

Si distinguono due tipi di «claim»:

- i «positive claim» (ossia le indicazioni «positive»), che mettono in evidenza la presenza o le caratteristiche di una sostanza nutritiva (indicazione con requisito minimo);
- i «negative claim» (ossia le indicazioni «negative»), che mettono in evidenza l'assenza di una sostanza nutritiva con effetti negativi o un suo tenore ridotto. In tal caso, il tenore della sostanza nutritiva dovrebbe essere limitato il più possibile e non superare un determinato valore (indicazione con requisito massimo).

Caso (a): «positive claim»

Nel caso (a) è auspicata la presenza di una determinata sostanza. Per evitare di ingannare i consumatori sul tenore di tale sostanza nel prodotto (nel senso che «non ce n'è a sufficienza») viene definito un margine di tolleranza più severo per lo scarto dalla quantità minima stabilita. Il lato della tolleranza 1 («lato non critico») si trova quindi a destra e il lato della tolleranza 2 («lato critico») a sinistra. Il lato della tolleranza 2 corrisponde soltanto all'incertezza di misura. L'esempio è illustrato nella figura 4.



Figura 4: esempio di caso (a): per l'indicazione «fonte di vitamina C» è stabilito il **requisito minimo** di 12 mg di vitamina C per 100 g di prodotto. Nel caso presente è dichiarato un valore di 15 mg/100 g. Margine di tolleranza secondo la tabella 3: + 50 % (lato della tolleranza 1) e – 20 % (lato della tolleranza 2, incertezza di misura).

Caso (b): «negative claim»

Nel caso (b) non è auspicata la presenza di una determinata sostanza. Per evitare di ingannare i consumatori sul tenore di tale sostanza nel prodotto (nel senso che «ce n'è troppa»), viene definito un margine di tolleranza più severo per lo scarto dalla quantità massima stabilita. Il lato della tolleranza 1 («lato non critico») si trova quindi a sinistra e il lato della tolleranza 2 («lato critico») a destra. Il lato della tolleranza 2 corrisponde soltanto all'incertezza di misura. L'esempio è illustrato nella figura 5.



Figura 5: esempio di caso (b): per l'indicazione «povero di grassi» è ammesso un tenore massimo di 3 g di grasso per 100 g di prodotto (requisito massimo). Nel caso presente è dichiarato un valore di 3 g/100 g. Margine di tolleranza secondo la tabella 3: + 3 % (lato della tolleranza 2, incertezza di misura) e – 3 g (lato della tolleranza 1).

Fase 3: verifica del rispetto delle tolleranze secondo la sezione pertinente

Per calcolare il margine di tolleranza occorre seguire la procedura descritta nella sezione pertinente identificata nella fase 1.

Le regole di arrotondamento (sezione 6) devono essere applicate ai valori dichiarati in ogni sezione. Ne risultano così il valore minimo e il valore massimo dell'intervallo di arrotondamento. Ad esempio: per un valore dichiarato di 12 g/100 g, l'intervallo di arrotondamento si situa fra 11,5 e 12,4 g/100 g.

Sezione 3 (DA senza «claim» e senza aggiunta di sostanze, fatta eccezione per gli IA)

- Si applicano le tolleranze della tabella 1.
- Si calcolano il valore minimo e il valore massimo dell'intervallo di arrotondamento.
- Si calcola il limite di tolleranza inferiore (TI): $TI = \text{valore minimo} - \text{scostamento inferiore}$.
- Si calcola il limite di tolleranza superiore (TS): $TS = \text{valore massimo} + \text{scostamento superiore}$.
- Si arrotondano entrambi i limiti di tolleranza come descritto nella sezione 6 (p. es. si arrotonda un valore di 9,45 g/100 g a 9,5 g/100 g). Da queste operazioni si ricava il margine di tolleranza.
- Il valore misurato deve situarsi entro il margine di tolleranza. L'incertezza di misura, in questo caso, non viene considerata.

Sezione 4 (IA senza «claim»)

- Si applicano le tolleranze della tabella 2.
- Si calcolano il valore minimo e il valore massimo dell'intervallo di arrotondamento.
- Si calcola il limite di tolleranza inferiore (TI): $TI = \text{valore minimo} - \text{scostamento inferiore}$.
- Si calcola il limite di tolleranza superiore (TS): $TS = \text{valore massimo} + \text{scostamento superiore}$.
- Si arrotondano entrambi i limiti di tolleranza come descritto nella sezione 6. Da queste operazioni si ricava il margine di tolleranza. Il valore misurato deve situarsi entro il margine di tolleranza. L'incertezza di misura, in questo caso, non viene considerata.

Sezione 5 (DA e IA con «claim» o DA con aggiunta di sostanze e con/senza «claim»)

Sezione 5.1 (valore dichiarato = requisito stabilito)

- Per calcolare le tolleranze si utilizza la tabella 3.
- Si calcolano il valore minimo e il valore massimo dell'intervallo di arrotondamento.
- A seconda del caso, vanno verificati il lato della tolleranza 1 o il lato della tolleranza 2 (cfr. fase 2).
- Per calcolare il lato della tolleranza 2 («lato critico»), al valore misurato si deve applicare l'incertezza di misura. Tenuto conto dell'incertezza di misura, il valore misurato deve raggiungere l'intervallo di arrotondamento del valore dichiarato affinché il «claim» sia conforme.
- Per calcolare il lato della tolleranza 1 («lato non critico»), le tolleranze secondo la tabella 3 vanno applicate al valore minimo o al valore massimo dell'intervallo di arrotondamento. Per ricavarne il margine di tolleranza, i valori così ottenuti vanno arrotondati secondo le regole di arrotondamento.
- Il valore misurato deve situarsi entro il margine di tolleranza. Sul lato della tolleranza 1 l'incertezza di misura non è considerata.

Sezione 5.2 (valore dichiarato si allontana molto dal requisito stabilito – delta grande)

- Per calcolare le tolleranze, nel caso delle DA (esclusi gli IA) si utilizza la tabella 1 e nel caso degli IA la tabella 2.
- Si calcolano il valore minimo e il valore massimo dell'intervallo di arrotondamento.
- Le tolleranze secondo le tabelle 1 e 2 vanno applicate al valore minimo e al valore massimo dell'intervallo di arrotondamento. I valori che ne risultano devono essere arrotondati secondo le regole di arrotondamento descritte nella sezione 6. Da queste operazioni si ricavano il limite inferiore e il limite superiore del margine di tolleranza.
- Il valore misurato deve situarsi entro il margine di tolleranza. L'incertezza di misura non è considerata su nessuno dei due lati della tolleranza.

Sezione 5.3 (valore dichiarato molto vicino al requisito stabilito – delta piccolo)

- Per calcolare le tolleranze si utilizza la tabella 3.
- Si calcolano il valore minimo e il valore massimo dell'intervallo di arrotondamento.
- Come lato della tolleranza 2 («lato critico»), al posto dell'incertezza di misura si applica il requisito per le indicazioni («claim» o DA arricchita della sostanza).
- Per calcolare il lato della tolleranza 1 («lato non critico») si procede in questo modo: si applicano le regole di arrotondamento al valore dichiarato, si sottraggono le tolleranze secondo la tabella 3 e si arrotonda nuovamente il valore secondo le regole descritte nella sezione 6.
- Il valore misurato deve situarsi entro il margine di tolleranza. L'incertezza di misura non è considerata su nessuno dei due lati della tolleranza.

Sezione 5.4 (viene evidenziato un valore numerico)

- Per calcolare le tolleranze si utilizza la tabella 3.
- Si calcolano il valore minimo e il valore massimo dell'intervallo di arrotondamento.
- A seconda del caso, vanno verificati il lato della tolleranza 1 o il lato della tolleranza 2 (cfr. fase 2).
- Per calcolare il lato della tolleranza 2 («lato critico»), al valore misurato si deve applicare l'incertezza di misura. Tenuto conto dell'incertezza di misura, il valore misurato deve raggiungere l'intervallo di arrotondamento del valore dichiarato affinché il «claim» sia conforme.
- Per calcolare il lato della tolleranza 1 («lato non critico»), le tolleranze secondo la tabella 3 vanno applicate al valore minimo o al valore massimo dell'intervallo di arrotondamento. Per ricavarne il margine di tolleranza, i valori così ottenuti vanno arrotondati secondo le regole di arrotondamento.
- Il valore misurato deve situarsi entro il margine di tolleranza. Sul lato della tolleranza 1 l'incertezza di misura non è considerata.

Sezione 6 (regole di arrotondamento)

Osservazione: le regole di arrotondamento si applicano ai valori dichiarati e ai limiti di tolleranza, ma non ai valori misurati. Questi ultimi vengono arrotondati secondo quanto stabilito per i relativi metodi.